

/F



Cron 1299/2021

NR. 61/2021 FALL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile-Fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia	Presidente
dott. Barbara Vacca	Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca	Giudice

Nel procedimento di Concordato preventivo R.G. n.8/2020, cui è riunita l'istanza di auto-fallimento n. 95/2021 ha pronunciato i seguenti contestuali provvedimenti

DECRETO di improcedibilità ex artt. 161 e 179 l.f.

SENTENZA di auto-fallimento

Su istanza depositata in data 03/11/2021 da

CHIODINO SRL (c.f. 02222430403 - REA FO-250337) con sede legale in Forlì, v. Bertini, n. 7 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Guardigli (c.f. GRDLNE91C57D704W), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Bologna, via Santo Stefano n. 11

Va premesso che la società **CHIODINO S.R.L.** ha depositato in data 10/03/2020 una domanda di concordato preventivo con riserva di depositare, entro un assegnando termine, la proposta concordataria, il relativo piano e la documentazione prevista dall' art. 161, 2° e 3° c., l. fall. ovvero un accordo di ristrutturazione.



Questo Tribunale, con decreto in data 13/03/2020, in assenza di istanze di fallimento, ha concesso per il deposito della proposta di concordato il termine massimo di 120 giorni, con decorrenza all'esito della sospensione straordinaria dei termini disposta dall'art. 1 d.l. 11/2020, come poi estesa dall'art. 83 d.l. 18/2020 e dagli artt. 9 e 36 d.l. 23/2020, conv. L. 40/2020, disponendone poi la proroga per 60 giorni fino all'11/12/2020, con successivo decreto del 25/09/2020.

A seguito del deposito della proposta concordataria in data 11/12/2020 e dell'integrazione depositata il 04/01/2021, a fronte del decreto ex art. 162 l.fall. emesso in data 21/12/2020, questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo con decreto in data 11/01/2021.

La proposta concordataria in continuità aziendale, pur in presenza di una componente liquidatoria, si fondava, in sintesi, sui seguenti elementi:

- sostegno del socio unico, Amelio Chiodino & C. S.n.c., mediante apporto di risorse provenienti dall'alienazione di un importante *asset* immobiliare di proprietà di quest'ultima (per un valore di realizzo stimato di € 1.184.000, al netto di quanto necessario per soddisfare il credito ipotecario di primo grado della BCC Ravennate, Imolese e forlivese insistente su tale bene), che verrà messo a disposizione della procedura concordataria con un atto costitutivo di un vicolo di destinazione da stipulare, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., entro 30 giorni dal decreto di apertura, oltre alla rinuncia al regresso per il debito garantito e all'incasso dei canoni di locazione dell'immobile di via Bertini (pari a € 24.000);
- messa a disposizione dei creditori della liquidità generata dalla continuità aziendale diretta della Chiodino S.r.l. dal 10 marzo 2020 fino all'aggiudicazione dell'azienda;
- messa a disposizione dei creditori degli importi derivanti dalla realizzazione dei residui crediti;
- cessione dei macchinari, attrezzature e rimanenze di magazzino non ricompresi nella cessione del Ramo d'azienda;



- cessione del ramo d'azienda funzionale alla produzione, alla lavorazione, alla riparazione, alla progettazione ed al commercio di serbatoi, radiatori, cassette nonché di accessori per veicoli in genere, previo affitto della stessa, con contestuale richiesta di disporre l'apertura di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 163-bis l.fall. sulla proposta irrevocabile ricevuta dalla neocostituita cooperativa di lavoratori, Forlì Tank Factory Soc. Coop., formata da 5 dipendenti della Chiodino con il meccanismo del c.d. *workers buyout*;
- definizione dei crediti erariali mediante proposta già formulata all'Erario ai sensi dell'art. 182-ter l.fall.;
- pagamento dei creditori chirografari divisi in 3 classi, nella misura del 25% per la classe 1 (relativa ai crediti privilegiati erariali degradati per incapacienza e ai crediti per tributi comunali degradati ai sensi dell'art. 160 comma 2 l.fall.), del 21% per la classe 2 (relativa a creditori bancari con garanzie di terzi) e del 20% per la classe 3 (relativa ai creditori ab origine chirografari);
- previsione, con l'integrazione depositata il 04/01/2021, di una ulteriore classe, la classe 4, destinata a comprendere tutti i creditori privilegiati dei quali era previsto l'integrale pagamento entro il 30/06/2023, e dunque, oltre il termine annuale di moratoria di cui all'art. 186-bis, comma 2 lett. c) l.fall., al fine di consentire loro l'espressione del voto.

A fronte di un attivo risultante dalla situazione contabile al 10/03/2020 pari a € 2.634.515,45 ed un passivo di € 4.946.181,42 (al lordo del patrimonio netto pari a € 2.311.665,97), la proposta formulata dalla società ai propri creditori prevede un attivo concordatario di € 1.435.882 ed un passivo di complessivi € 2.474.225,55, comprensivo delle spese in prededuzione per gli organi della procedura ed i consulenti della società nonché dei fondi rischi, al quale va aggiunto il debito postergato verso il Socio unico pari a € 772.253 oggetto di specifica rinuncia condizionata all'omologa per un totale di € 3.246.479.

Dopo l'apertura del concordato, e previo esperimento di apposita procedura



competitiva ex art. 163-bis l.fall., in assenza di offerte migliorative e di partecipanti all'asta, si è dato corso all'offerta della Forlì Tank Factory soc. coop. stipulando contratto di affitto di ramo d'azienda con impegno al successivo acquisto della stessa.

A seguito dei rilievi dei Commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l.fall., la Chiodino ha depositato in data 27/07/2021 una modifica della proposta, corredata da un'attestazione integrativa, nella quale è stata prevista una diversa suddivisione dei creditori in 5 classi:

classe 1: formata dal solo credito chirografario di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese Soc. Coop. con riferimento al rapporto di mutuo garantito da ipoteca concessa dal socio unico Amelio Chiodino S.n.c. & C., di cui è prevista la soddisfazione al 100% a seguito della liquidazione del compendio immobiliare posto nella disponibilità della procedura dallo stesso socio unico, con assoggettamento alla falcidia concordataria per una quota non inferiore al 21% con pagamento entro il 30 giugno 2023;

classe 2: formata da tutti i creditori privilegiati per i quali è previsto l'integrale pagamento (interessi compresi) entro il 30/06/2023, oltre il termine annuale di moratoria di cui all'art. 186-bis/2° co. lett. c) L.F., al fine di consentire loro l'espressione del voto;

classe 3: relativa all'Erario, Enti assistenziali e previdenziali assoggettati a transazione fiscale ex art. 182 ter L.F, oltre al Comune di Forlì ex art. 160/2° co. L.F. per la parte degradata in chirografo pari al 75% con soddisfacimento previsto nella misura del 25%;

classe 4: composta dai creditori bancari con garanzie di terzi con soddisfacimento previsto nella misura del 21%;

classe 5: comprendente tutti i creditori *ab origine* chirografari con soddisfacimento previsto nella misura del 20%.

Svoltasi l'adunanza dei creditori nella data del 15/09/2021, come rifissata rispetto a quella prevista nel decreto di apertura, all'esito del decorso dei 20 giorni per le



adesioni dei creditori, i Commissari giudiziali hanno comunicato il mancato raggiungimento delle prescritte maggioranze ed è stata quindi fissata con decreto collegiale del 07/10/2021 l'udienza ex art. 179 l.fall., delegandone lo svolgimento al giudice relatore.

All'udienza dell'04/11/2021, preso atto che i creditori non avevano votato favorevolmente la proposta concordataria e trovandosi in stato di evidente insolvenza, la Società ha dato atto di aver depositato in data 03/11/2021 istanza di auto-fallimento, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della CHIODINO S.r.l. svoltosi il 02/11/2021.

Rileva il Tribunale che non essendo state raggiunte le prescritte maggioranze (solo nelle classi 2 e 3 è stata raggiunta la maggioranza, mentre non è stata raggiunta la maggioranza nelle altre tre classi né quella complessiva), non può che seguire la declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato preventivo e, senza soluzione di continuità tra le procedure, va dichiarato il fallimento della società CHIODINO, come da questa richiesto, ricorrendone tutti i presupposti.

Sussistono infatti sia le soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.fall. (come peraltro già valutato in sede di ammissione alla procedura concordataria) sia la situazione di grave insolvenza.

Non avendo la proposta concordataria ricevuto il consenso della maggioranza dei creditori e risultando il passivo societario ben superiore all'attivo (dal bilancio al 31/12/2020 emergono debiti pari a € 2.699.587 a fronte di un attivo di appena € 396.944, perdite di esercizio pari a € 314.931 con perdite portate a nuovo di e 2.404.553, con un capitale netto al valore negativo di € 2.603.997; la situazione patrimoniale aggiornata al 02/11/2021 conferma la perdita di esercizio per € 13.7.624,09) non possono esservi dubbi che la società non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che sia configurabile una situazione di insolvenza della società, tanto che la stessa proposta concordataria era fondata sul sostanziale apporto del socio unico.



Ricorrono, pertanto, le condizioni per la dichiarazione di fallimento della società.

P.Q.M.

visti gli artt. 163, 2° c., 173 l. fall.,

dichiara l'improcedibilità della proposta di concordato preventivo presentata da **CHIODINO S.R.L.** in data 11/12/2020 (preceduta da domanda con riserva depositata il 13/03/2020), come modificata in data 04/01/2021 e 27/07/2021, già dichiarata ammissibile ai sensi dell'art. 163 l. fall. con decreto in data 11/01/2021, e dispone la trasmissione immediata del presente provvedimento al registro delle imprese per la pubblicazione e la cancellazione della precedente iscrizione effettuata ai sensi dell' art. 161, 5° c., l. fall..

DICHIARA

il fallimento della società **CHIODINO SRL** (c.f. 02222430403 – REA FO-250337) con sede legale in Forlì, v. Bertini n. 7 avente ad oggetto la produzione, lavorazione, riparazione, progettazione e commercializzazione di serbatoio, radiatori, etc.

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa **BARBARA VACCA**;

Curatore il dott. **MARCO TURATTI** (c.f. TRTMRC74L13C574B) con studio in Cesenatico, Viale delle Nazioni n. 67, iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Forlì-Cesena;

ORDINA

Al legale rappresentante di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

FISSA

il giorno **23/02/2022** ore **09:30**, per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.



ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione secondo le modalità previste dall'art. 93 l.fall. (trasmissione all'indirizzo p.e.c. del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.fall.) delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendica di beni mobili o immobili.

DISPONE

che la presente sentenza sia notificata, comunicata, pubblicata e trasmessa secondo quanto previsto dall'art. 17 L.F. (come novellato dal D.Lgs. n. 169/2007) a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 04/11/2021

Il Presidente

dott. Rossella Talia

Il Giudice est.

dott. Barbara Vacca

